



COPIA

II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 30 del 31-07-2024

N. Generale 322 del 31-07-2024

Oggetto:	ART. 79 CCNL 16.11.2022 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - ANNO 2024
-----------------	--

CIG:

L'anno duemilaventiquattro addì trentuno del mese di luglio, nella Casa Comunale,

Il Responsabile di Settore

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Giuseppe Cambria;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2023/2025;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile di Settore

f.to Giuseppe Cambria

(Firmato digitalmente)



COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE

Preliminare n. 35 del 31-07-2024

Oggetto:	ART. 79 CCNL 16.11.2022 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - ANNO 2024
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con determina sindacale n. 12 del 01/09/2022, è stato dato l'incarico di direzione del II° settore "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane" all'Istruttore direttivo Dott. Cambria Giuseppe e al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51, comma 3, L. 142/90, recepito nell'ordinamento regionale con L.R. n. 48/1991 e L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
- con la deliberazione consiliare n. 13 del 18/03/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) per il periodo 2024/2026;
- con la deliberazione consiliare n. 15 del 21/04/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, reso immediatamente esecutivo;
- il D. Lgs. n. 165/2001 prevede come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza contabile oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone: *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 dell'art. 79 del CCNL, prevede quanto segue: *“In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

Visto l'art. 40 comma 3-*quiquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017, alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d. lgs 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni inderoga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

Rilevato che, nel prospetto del Fondo decentrato 2024, sono state riportate le parti escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede testualmente: *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»*;

Riscontrato che il limite del Fondo decentrato rimane pertanto determinato nel suo originario importo di € 105.789,62, come dal prospetto Allegato B) che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 70.098,88 (€ 68.561,77 + € 1.537,11)

- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall'1/01/2019, per un importo complessivo di € 5.324,80;
- lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 0,00;
- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 0,00;
- lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 - € 0,00;
- lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza € 0,00;
- lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di

risorse stanziare - € 0,00;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2024, per un importo complessivo di € 3.971,50;
- **lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € 0,00;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran CFL 174 per € 13.958,33;

➤ art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 0,00, e tra D3 e D1 pari ad € 0,00;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad € 93.353,51;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

➤ comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. a), risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997, € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. b), quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011 - € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 e d. lgs. n. 36/2023: € 39.210,19;
 - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: € 0,00
 - Compensi censimento Istat € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art 54 del CCNL 14.09.2000 (messi notificatori) - € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. k): risorse variabili aggiuntive a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento - € 0,00;
- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - € 0,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva - € 0,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi cds) - € 0,00;

Le spese per gli incentivi tecnici, sebbene non confluiscono più nel Fondo decentrato in base al D. Lgs. n. 36/2023, la RGS-MEF, con nota prot. 225928 del 12/09/2023, ha chiarito che

debbono essere ricompresi nel Fondo delle risorse decentrate;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 3.262,65. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti - € 9.831,71 (art. 80 comma 1);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - €0,00 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte variabile, ammonta ad € 52.304,55;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024 nell'ammontare complessivo pari ad € 145.658,06, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato, pertanto, che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di € 5.975,28 come dal prospetto Allegato B) che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Preso atto che la somma disponibile al netto delle decurtazioni è pari a € 69.963,14;

Tenuto conto delle indicazioni in merito alle risorse finanziarie escluse dal tetto di spesa per il salario accessorio sia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazioni n. 34/2016 e 20/2017 che del MEF – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Dato atto che:

- la quantificazione delle risorse decentrate destinate al finanziamento della contrattazione integrativa è un obbligo a carico dei singoli enti che vi provvedono in modo autonomo e responsabile, nel rispetto dei vincoli legali e contrattuali;
- la determinazione delle risorse decentrate per l'esercizio 2024 rispetta le prescrizioni normative introdotte con l'art. 23, comma 2, del d. Lgs. n. 75/2017;
- la quantificazione delle somme ha tenuto conto del rispetto delle norme contrattuali per i diversi istituti del salario accessorio;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla determinazione del Fondo per l'anno 2024 come da prospetto allegato "A", fermo restando che la loro utilizzazione è demandata ad uno specifico accordo da definirsi in sede di contrattazione decentrata;

Ritenuto, inoltre, di procedere alla determinazione del fondo per il lavoro straordinario anno 2024 in € 4.983,64;

Vista la determina sindacale n. 12 del 01/09/2022 con la quale è stato dato l'incarico di direzione del II° settore "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane" all'Istruttore direttivo Dott. Cambria Giuseppe e al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51, comma 3, L. 142/90, recepito nell'ordinamento regionale con L.R.n. 48/1991 e L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 così come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 174/2012;

Dato atto che l'esame istruttorio della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R.14.04.2013 n.62, adeguato alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n.177 del 19.02.2020 e approvato con atto di Giunta Comunale n.59 del 29.03.2021, nonché alle regole previste dal vigente P.I.A.O. approvato con atto di Giunta Municipale n. 90 del 11.05.2023.

Visti:

- il CCNL 31/03/1999;
- il CCNL 01/04/1999;
- il CCNL 05/10/2001;
- il CCNL 22/01/2004;
- il CCNL 09/05/2006;
- il CCNL 11/04/2008;
- il CCNL 31/07/2009;
- il CCNL 21/05/2018;
- il CCNL 16/11/2022;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

1. **Di quantificare** il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16/11/2019, così come risulta da allegato "A" facente parte integrante della presente determinazione;

2. **Di quantificare** il fondo per il lavoro straordinario anno 2024 in €. 4.983,64;

3. **Di riservarsi** di rimodulare il fondo per le risorse decentrate anno 2024, nel caso di ulteriori specifiche indicazioni relativamente alla costituzione delle risorse stabili e variabili;

4. **Di riservarsi** di rimodulare nel corso del corrente anno il fondo per il lavoro straordinario, nel caso in cui disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali

imporranno tale rimodulazione;

5. **Di trasmettere** la presente determinazione al Revisore dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla contabilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n.165/2001 come modificato dall'art. 55 del D. Lgs. n.150/2009;

6. **Di dare atto** che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa;

7. **Di dare atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento è previsto nel bilancio di previsione 2024/2026, anno 2024, come di seguito riportato:

- Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.004 Cap. 1520 denominato fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
- Codice di Bilancio 01.11-1.01.02.01.001 Cap. 1550 denominato oneri contributivi a carico Ente;
- Codice di Bilancio 01.11-1.02.01.01.001 Cap. 1970 denominato IRAP sul fondo miglioramento servizi.

8. **Di assumere** l'impegno di spesa complessiva di € 92.561,24 occorrente per la contrattazione decentrata integrativa anno 2024 da imputare ai seguenti capitoli di bilancio:

- € 69.963,14 Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.004 Cap. 1520 denominato fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
- € 16.651,23 Codice di Bilancio 01.11-1.01.02.01.001 Cap. 1550 denominato oneri contributivi a caricoEnte;
- € 5.946,87 Codice di Bilancio 01.11-1.02.01.01.001 Cap. 1970 denominato IRAP sul fondomiglioramento servizi.

9. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente - personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Giuseppe Cambria

(Firmato elettronicamente)